

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo:	PAG.	Disegno di legge (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>):	
PRESIDENTE	550	Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche (1630)	555
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		PRESIDENTE	555
Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro (2301)	550	SCRICCIOLO, <i>Relatore</i>	555
PRESIDENTE	550	Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	550	Approvazione degli atti di vendita a trattative private in data 22 ottobre 1957, n. 7013 di repertorio ed in data 13 gennaio 1960 n. 7205 di repertorio alla Società anonima immobiliare del Tigullio del compendio demaniale costituito da una zona di arenile e di scogliera sito in Rapallo, nonché delle strutture murarie di un fabbricato non ultimato esistenti nell'arenile medesimo (2289).	555
RAFFAELLI	551, 553	PRESIDENTE	555, 557
BIMA	551	PATRINI, <i>Relatore</i>	555
BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	551, 552	ANGELINO PAOLO	556
ANGELINO PAOLO	552, 553	LENTI	556, 557
SOLIANO	552, 553	BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	556, 557
Estensione della competenza territoriale del Credito fondiario sardo a tutto il territorio della Repubblica italiana (2302)	554	Disegno e proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
PRESIDENTE	554	Nuova misura della tassa sui marmi escavati nei territori dei comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema (2290);	
CASTELLUCCI, <i>Relatore</i>	554		
Disegno di legge (<i>Rinvio</i>):			
Autorizzazione all'Amministrazione dei Monopoli di Stato a concedere contributi a favore di iniziative economiche nella zona di Lungro (2309)	555		
PRESIDENTE	555		
BONAITI, <i>Relatore</i>	555		
MATARRESE	555		

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1965

	PAG.
MALFATTI FRANCESCO e PAOLICCHI: Modificazioni alla legge 21 agosto 1950, n. 793, relativa alla tassa sui marmi escavati nel territorio dei comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema (1711).	557
PRESIDENTE	557, 558, 560
SCRICCIOLO, <i>Relatore</i>	557
MALFATTI FRANCESCO	558
ANGELINO PAOLO	559
BUZZETTI	559
NIOLETTA	559, 560
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	559
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
SPEZZANO e PUGLIESE: Autorizzazione alla vendita di un fondo demaniale sito in Crotone all'ospedale civile San Giovanni di Dio di Crotone (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2251)	560
PRESIDENTE	560
SCRICCIOLO, <i>Relatore</i>	560
Senatore MAGLIANO TERENCE: Riapertura dei termini di cui all'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, per la ricognizione straordinaria e la nuova valutazione dei beni patrimoniali dei comuni e delle province (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2149)	561
PRESIDENTE	561
BASSI, <i>Relatore</i>	561
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1082-B).	561
PRESIDENTE	561
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	561
Proposta di legge (Rinvio):	
ZANIBELLI ed altri: Proroga dei benefici previsti dall'articolo 8, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni e integrazioni, per le imprese artigiane, le piccole industrie, le imprese alberghiere e di trasporto (2440)	562
PRESIDENTE	562
LAFORGIA, <i>Relatore</i>	562
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	562

La seduta comincia alle 17,20.

MINASI ROCCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Pella.

Discussione del disegno di legge: Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro (2301).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro » (2301). Il Relatore, onorevole Francesco Napolitano, ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, soltanto nel 1945, con il decreto-legge luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510, il Tesoro dello Stato venne autorizzato ad istituire conti correnti fruttiferi ed infruttiferi intestati ad enti pubblici ed istituti di credito sotto la vigilanza dello Stato. Non ne veniva prescritta l'obbligatorietà, che, per la verità, all'epoca non si imponeva. Ma con l'ampliarsi dell'intervento statale si è non di rado verificata la situazione per cui, mentre la Tesoreria dello Stato si trovava in difficoltà, si da ricorrere all'emissione di buoni del tesoro, gli enti riscuotevano dallo Stato contributi non utilizzabili immediatamente e che depositavano presso istituti di credito fruendo di tassi cospicui.

Il disegno di legge che stiamo esaminando e che si propone, appunto, di eliminare tali inconvenienti, si compone di due parti ben distinte.

Nell'articolo 1 viene stabilito che le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e le Gestioni speciali dello Stato, hanno l'obbligo di depositare le disponibilità liquide nei conti correnti con il Tesoro, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 510. Tale disposizione concerne anche la liquidità esistente presso gli istituti di credito al momento della entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 2 stabilisce che gli enti i quali, sotto qualsiasi forma, beneficiano di contri-

buti che, con carattere di periodicità, per le esigenze finanziarie dell'ente stesso, vengono assunti a proprio carico dal bilancio dello Stato o da quelli delle Amministrazioni autonome di Stato, sono tenuti all'obbligo di cui all'articolo 1 limitatamente all'ammontare dei contributi medesimi. Per gli enti ed istituti l'obbligo è limitato ai soli contributi che saranno elargiti alla data di entrata in vigore del disegno di legge.

L'articolo 3 stabilisce che tale obbligo non sussiste relativamente alle somme, poste a carico del bilancio dello Stato o di quelli delle Amministrazioni autonome di Stato, destinate alla costituzione di fondi di finanziamento o a partecipazioni azionarie al patrimonio di enti o riguardanti conferimenti diversi. Si rende infatti necessaria una certa libera disponibilità di tali fondi da parte degli enti.

L'articolo 4 stabilisce che gli enti e le amministrazioni previsti dagli articoli 1 e 2 possono trasferire le somme tenute in conto corrente con il Tesoro in conti correnti presso aziende e istituti di credito — aventi un patrimonio fra capitale e riserve non inferiore a quello che sarà determinato dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio — entro i limiti massimi di giacenza che saranno determinati dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

L'articolo 5 stabilisce che i tassi di interesse ed ogni altra modalità di funzionamento dei conti previsti dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge saranno determinati dal Ministro del tesoro secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510.

Invito, pertanto, la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Desidero chiedere se si conosce l'entità del movimento di fondi verificatosi fra Amministrazioni, enti e istituti di credito, e se sia noto verso quali istituti creditizi, di preferenza, affluiscono i fondi stessi.

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore. Gli istituti sono moltissimi. Basta scorrere gli stati di previsione ed i conti del Tesoro per rendersi conto dell'entità dei contributi erogati.

RAFFAELLI. In una relazione del Governatore della Banca d'Italia, due anni or sono, era detto che la situazione delle aziende di credito veniva unicamente turbata dall'afflusso, o deflusso, di cospicui fondi provenienti

dagli enti pubblici. Il Governatore raccomandava una disciplina in tal senso, e infatti, a distanza di due anni, siamo in presenza del disegno di legge, al quale ci dichiariamo favorevoli. Tuttavia, ai fini della comprensione del fenomeno, cui ora si cerca di ovviare, sarebbe stato bene conoscere quanti e quali istituti si trovano a fruire, o non fruire, dei rilevanti fondi, tutti a vista o a termine.

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore. Ritengo che il quadro sia variabile e dipenda da situazioni diverse nel tempo. Mi risulta, ad esempio, che la Cassa per il mezzogiorno, anche se non obbligata, abbia già depositato in conti correnti con il Tesoro i contributi che ad essa vengono assegnati. Per il passato, invece, operava diversamente.

RAFFAELLI. Presso chi depositava i contributi?

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore. Presso la Banca nazionale del lavoro, credo.

BIMA. Ritengo non vi siano dubbi sulla opportunità del provvedimento, tuttavia circa l'obbligo che viene imposto per legge a tutte le Amministrazioni di tenere le loro disponibilità liquide presso il Tesoro e che dovrebbe comportare sanzioni a carico di coloro che tale obbligo non osservassero, mi domando se non ci troviamo di fronte a norme prive di sanzioni e quindi di efficacia.

BELOTTI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il disegno di legge ha lo scopo di rendere obbligatorio ciò che, a termini dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510, era contemplato come facoltativo. Non è concepibile, infatti, che lo Stato non abbia il diritto di autofinanziarsi per la parte di contributi che dà e che non sono ancora spesi.

Si tratta di stabilire il modo in cui i controlli esercitati dalla Corte dei conti possano accertare effettivamente l'adempimento dell'obbligo. Finora, trattandosi di una facoltà, gli organi di controllo non hanno potuto interferire né fare rilievi in tal senso.

Quanto alla questione sollevata dal collega Raffaelli, il conto del tesoro mette in evidenza disponibilità che sono variabili, non accertabili in via assoluta o continuativa. Tutte le disponibilità che si verificano in base ai bilanci, secondo questo disegno di legge, devono essere versate al Tesoro.

Il fatto che per quanto riguarda gli enti pubblici che vengono a beneficiare con carattere di periodicità dei contributi da parte dello Stato l'obbligo sia limitato all'ammontare dei contributi stessi dovrebbe, mi pare, met-

tere al coperto da ogni illazione in senso contrario.

In sostanza lo Stato rende obbligatoria una autorizzazione pura e semplice prevista da precedenti disposizioni per fruire esso stesso, ente finanziario, delle disponibilità non spese.

Non so se possano sussistere obiezioni in ordine a questo che credo sia un interesse generale dello Stato per evitare operazioni speculative con fondi di natura pubblica.

Su questo punto tutti dovrebbero essere d'accordo.

ANGELINO PAOLO. Ma lo Stato è notoriamente debitore verso la Banca d'Italia e con questa operazione credo risparmi notevolmente.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È proprio questo lo scopo.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Sarebbe più semplice dire che lo Stato accredita nel suo conto corrente.

ANGELINO PAOLO. Sarebbe opportuno conoscere la differenza fra il tasso pagato dallo Stato alla Banca d'Italia e quello pagato ora ai conti fruttiferi.

Non mi è chiaro, per altro, il rapporto intercorrente fra l'obbligo sancito dall'articolo 1 e le deroghe autorizzate dall'articolo 4 di cui propongo la soppressione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il Relatore ed il rappresentante del Governo hanno già avuto modo di intervenire per esporre la loro opinione.

Passiamo agli articoli. Poiché agli articoli 1, 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e le gestioni speciali dello Stato, hanno l'obbligo di tenere le disponibilità liquide in conti correnti con il Tesoro, di cui all'articolo 1 del decreto-legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510 ».

(È approvato).

ART. 2.

Gli enti che sotto qualsiasi forma beneficino di contributi che, con carattere di periodicità per le esigenze finanziarie dell'ente stesso, vengono assunti a proprio carico dal

bilancio dello Stato o da quelli delle Amministrazioni autonome di Stato, sono tenuti all'obbligo di cui all'articolo precedente limitatamente all'ammontare dei contributi medesimi ».

(È approvato).

ART. 3.

« L'obbligo stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge, non sussiste relativamente alle somme poste a carico del bilancio dello Stato o di quelli delle Amministrazioni autonome di Stato e destinate alla costituzione dei fondi di finanziamento o a partecipazioni azionarie al patrimonio di enti o riguardanti conferimenti diversi ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4.

ART. 4.

« Gli enti e le amministrazioni previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge possono trasferire le somme tenute in conto corrente con il Tesoro in conti correnti presso aziende e istituti di credito - aventi un patrimonio fra capitale e riserve non inferiore a quello che sarà determinato dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio - entro i limiti massimi di giacenza che saranno determinati dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia ».

All'articolo 4 sono stati presentati emendamenti soppressivi dagli onorevoli Soliano ed Angelino Paolo.

SOLIANO. Il senso dell'emendamento da me proposto mi sembra chiaro anche in rapporto alle considerazioni fatte dall'onorevole relatore e dal Sottosegretario, e a quanto è scritto nella relazione ministeriale.

Quando si afferma che dalle considerazioni fatte discende il provvedimento legislativo che sancisce l'obbligo dei depositi presso il Tesoro, non si capisce come si possa poi inserire l'articolo 4 il quale consente di eludere tutto quanto si è detto per giustificare il provvedimento. Quest'ultimo ha un senso solo se sancisce l'obbligo suddetto, ma non lo ha se si stabilisce che all'obbligo stesso ci si può sottrarre.

Si deve giungere alla soppressione dell'articolo perché così com'è formulato consentirebbe la concessione di deroghe discriminate, facilmente immaginabili, che potrebbero portare a situazioni che ripristinerebbero l'antico stato di cose.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1965

Di conseguenza, per rimanere nello spirito delle considerazioni che hanno promosso il provvedimento, propongo di sopprimere l'articolo 4 lasciando fermo l'obbligo di versamento di disponibilità liquide nei conti correnti con il Tesoro.

ANGELINO PAOLO. Ho interpretato l'articolo 4 come una specie di compensazione all'obbligo fatto di depositare la liquidità disponibile in conti correnti con il Tesoro. In sostanza, mentre si fa obbligo di trasferire il denaro già depositato presso gli istituti di credito al Tesoro dello Stato si pone, d'altra parte, una compensazione consistente nella autorizzazione a tenere i contributi anche presso gli istituti di credito ma ciò con l'aggravio costituito dalle necessità di accertamento dei limiti richiesti dall'articolo stesso.

Penso si debba eliminare questo articolo per non addossare un eccessivo carico di lavoro ai Comitati interministeriali, alla Banca d'Italia, al Tesoro. Inoltre gli istituti che beneficiano dei contributi statali dovrebbero sentire il dovere di non elevare i costi amministrativi dei contributi stessi.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Vorrei far osservare ai colleghi che propongono la soppressione dell'articolo 4 che le possibilità di deroga sono molto esigue e, a mio avviso, e si limitano, in pratica, alle occorrenze di cassa. Sappiamo che il conto corrente presso la Tesoreria dello Stato è vincolato anche alla situazione momentanea del Tesoro. Se la Cassa per il mezzogiorno, ad esempio, deve provvedere di urgenza a pagare determinati servizi, deve avere la possibilità di farlo subito. Si tratta di somme non certamente cospicue, che servono per le giornaliere esigenze di manovra. Per tale motivo, è attribuita una certa discrezionalità al Ministro del tesoro. In caso contrario, si verrebbe a limitare gravemente la normale esigenza di elasticità nelle operazioni degli enti e delle amministrazioni.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il relatore ha messo opportunamente a fuoco un punto fondamentale, relativo alla necessità di manovra in ordine a questo tipo di disponibilità. L'articolo 4 introduce due criteri. Il primo, riguarda il fatto che gli enti e le amministrazioni considerate debbono avere un patrimonio fra capitale e riserve non inferiore a quello determinato dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio. Esistono enti che hanno una disponibilità minima, il cui trasferimento al Tesoro potrebbe dar luogo a pratiche burocratiche senza vantaggi. Il secondo criterio entra in funzione

allorquando le disponibilità superino un ammontare il cui limite sarà determinato dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. In tal caso, qualora, cioè, l'entità delle disponibilità superasse un determinato ammontare, il disegno di legge avrebbe pieno vigore.

Tale elasticità di manovra discrezionale non è un espediente, come hanno detto alcuni colleghi, diretto ad inficiare le norme contenute negli articoli 1 e 2 del disegno di legge. Essa invece si pone come indispensabile da parte degli organi qualificati dallo Stato, in relazione sia alle disponibilità dello Stato sia alle disponibilità che si vengono a creare presso i singoli enti.

La soppressione dell'articolo 4 comporterebbe un obbligo rigido, senza alcuna discriminazione in ordine all'entità delle disponibilità e alle esigenze finanziarie dei singoli enti. Si tratta di un volano di manovra, introdotto con opportuni criteri, aderente allo spirito dell'intero provvedimento, diretto a permettere una elasticità indispensabile per l'applicazione delle norme ai singoli casi.

Mi dichiaro contrario alla soppressione dell'articolo 4, raccomandando alla Commissione di tener presenti i motivi che ho esposto.

ANGELINO PAOLO. Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, ritiro il mio emendamento.

SOLIANO. Io non ritiro il mio emendamento. Le considerazioni addotte dal rappresentante del Governo non mi soddisfano. Il funzionamento dei conti correnti è tale che può dare affidamento di rapido movimento.

PRESIDENTE. Rimane dunque da considerare l'emendamento soppressivo Soliano. Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4 di cui già ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5, che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione.

ART. 5.

I tassi di interesse e ogni altra modalità di funzionamento dei conti previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge saranno determinati dal Ministro del tesoro giusta quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto-legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Estensione della competenza territoriale del Credito fondiario sardo a tutto il territorio della Repubblica Italiana (2302).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione della competenza territoriale del Credito fondiario sardo a tutto il territorio della Repubblica italiana ».

Il relatore, onorevole Castellucci, ha facoltà di svolgere la relazione.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Il disegno di legge, che si prefigge lo scopo di estendere la competenza territoriale del Credito fondiario sardo a tutto il territorio italiano, deriva da una istanza dell'istituto stesso, in base ad una successione di avvenimenti per cui esso, che ebbe origine dalla cessata Cassa di risparmio di Cagliari, nel 1898, venne sin da allora — con capitale adeguato all'epoca di lire 2 milioni e 400 mila — ad esercitare il credito fondiario nell'isola di Sardegna e nel territorio costituito dall'allora comprensorio del comune di Roma. Con regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 583, l'istituto venne autorizzato ad esercitare il credito in tutto il Regno d'Italia. Ma nel 1939, sia per la situazione generale dell'economia del paese sia per i provvedimenti che già si profilavano in base allo stato di guerra che purtroppo si preannunciava, gli istituti di credito subirono un provvedimento (precisamente, la legge 16 novembre 1939, n. 1797) che limitava la loro attività alla competenza dei territori in cui avevano la sede, o rappresentanze dirette, o agenzie.

Tenendo appunto conto dell'assistenza che gli istituti stessi potevano dare ai mutuatari, per limitare l'attività di questi istituti dato il particolare periodo, dopo 20 anni di esercizio dell'attività creditizia su tutto il territorio nazionale il credito fondiario sardo vedeva ristretta la sua competenza alle tre province sarde ed al governatorato di Roma, restando esclusa anche la provincia di Roma.

Questo stato di cose fu in parte rettificato con il decreto legislativo 12 agosto 1946, n. 476, che estese la competenza territoriale dell'istituto alle province centro-meridionali ed alla Lombardia, Piemonte, Liguria, lasciando scoperte quelle della Val d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Romagna.

L'istituto in questione conta oggi su un capitale di oltre 10 miliardi, con 3 miliardi e 300 milioni di riserve; e poiché al suo capi-

tale per il 99,6 per cento partecipano 3 banche di interesse nazionale, precisamente la Banca commerciale italiana, il Credito italiano ed il Banco di Roma, l'istituto stesso ha la capacità di rappresentanza in tutto il territorio nazionale. La rappresentanza può infatti essere diretta o indiretta attraverso i partecipanti al capitale; e quindi, tramite le tre banche su menzionate, il Credito fondiario sardo si vede rappresentato in tutto il territorio nazionale.

D'altra parte, come dice la relazione, alla legge n. 1797 del 1939, è stato derogato già almeno due volte: la prima volta con la legge n. 850 che ha autorizzato gli istituti esercenti il credito fondiario a derogare alla propria competenza territoriale per quanto riguarda mutui sui beni urbani concernenti l'edilizia popolare ed economica. Una seconda importante deroga è stata attuata con il decreto presidenziale 28 maggio 1962, n. 965, che ha facoltizzato la Cassa di risparmio di Roma ad estendere l'esercizio del credito fondiario alle zone di competenza delle Casse di risparmio di Terni, Viterbo, Rieti, Perugia, Foligno, Spoleto, Città di Castello, Orvieto e Narni.

La istanza del Credito fondiario sardo ha inoltre riportato il parere favorevole del Comitato interministeriale per il credito e risparmio, che lo ha espresso nella seduta del 19 dicembre 1964 in vista soprattutto degli investimenti di carattere edilizio.

Inoltre, e concludo subito perché il punto che sto per toccare è già evidente nella relazione governativa, non si esce dallo spirito della legge n. 1797 quando si assume che gli istituti di credito fondiario possono operare in tutte le province in cui abbiamo la possibilità diretta o indiretta di essere rappresentati e di avere contatti con la clientela. Ora, attraverso le tre Banche sopra ricordate, l'istituto in questione ha la rappresentanza in tutto il territorio nazionale.

Non mi resta che raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, che contiene una istanza fondata su validi motivi, come ho illustrato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

« Il Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad esercitare il credito fondiario, in conformità

alle disposizioni vigenti in materia, in tutto il territorio della Repubblica italiana».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio di discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Amministrazione dei Monopoli di Stato a concedere contributi a favore di iniziative economiche nella zona di Lungro (2309).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Amministrazione dei monopoli di Stato a concedere contributi a favore di iniziative economiche nella zona di Lungro ».

BONAITI, *Relatore*. Poiché dovrei assumere alcune informazioni, chiedo il rinvio della discussione di questo disegno di legge.

MATARRESE. Poiché il rinvio testé chiesto è stato motivato dalla necessità di assumere informazioni e poiché, in questo caso è necessario assumerle in modo completo, propongo che il relatore si rechi sul posto.

Si è detto che con un miliardo e mezzo potrebbero sorgere nuove iniziative per assorbire manodopera, ma attualmente l'unica iniziativa economica è quella dell'estrazione del salgemma, industria notoriamente a basso coefficiente d'investimento di capitale.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche (1630).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche ».

SCRICCIOLO, *Relatore*. Signor Presidente, chiedo un rinvio del seguito della discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Approvazione degli atti di vendita a trattativa privata in data 22 ottobre 1957, n. 7013, di repertorio ed in data 13 gennaio 1960, n. 7209 di repertorio alla Società anonima immobiliare del Tigullio del compendio demaniale costituito da una zona di arenile e di scogliera sito in Rapallo, nonché delle strutture murarie di un fabbricato non ultimato, esistenti sull'arenile medesimo (2289).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione degli atti di vendita a trattativa privata in data 22 ottobre 1957, n. 7013, di repertorio ed in data 13 gennaio 1960, n. 7209 di repertorio alla Società anonima immobiliare del Tigullio del compendio demaniale costituito da una zona di arenile e di scogliera sito in Rapallo, nonché delle strutture murarie di un fabbricato non ultimato esistenti sull'arenile medesimo ».

Il Relatore onorevole Patrini ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, *Relatore*. Prendendo lo spunto da una osservazione del collega Malfatti, penso che tutti i membri della Commissione abbiano letto la lunga cronistoria e le vicende romanzesche di questa villa ex « castello dei sogni »; io comunque informerò gli onorevoli colleghi di alcuni particolari dando per conosciuta tutta la storia che ha inizio con il contratto di concessione trentennale in data 24 novembre 1903, con il quale la Capitaneria di porto di Genova concedeva alla marchesa Pallavicino l'uso di 834 metri quadrati di scogliera per un canone annuo di lire 25,50.

Questi 834 metri quadrati, come si evince anche da numerosi documenti contenuti in un grosso fascicolo, erano arenile e scogli. Dopo vari avvenimenti del 1921, del 1925, del 1927 e 1929, di cui sono protagonisti la marchesa Pallavicino ed il commendator Bensa, nel 1933, alla scadenza della originaria concessione il commendator Bensa ne chiese la rinnovazione. Egli stesso vendette in questa occasione i terreni di sua proprietà adiacenti alla zona demaniale ottenuta in concessione, alla Società anonima immobiliare del Tigullio che nel 1934 chiese la rinnovazione della concessione stessa a proprio favore. La Capitaneria di Genova regolarizzò la concessione alla società anzidetta mediante licenza annuale, in attesa che venisse ultimata la costruzione del castello, rimasta da tempo interrotta. Nel 1937 la Società del Tigullio chiese in acquisto la zona ottenuta in concessione. Tutte

le operazioni subirono una interruzione durante gli anni di guerra. La pratica fu ripresa nel 1947, fino a che nel 1957 venne stipulato il primo contratto, secondo il quale lo Stato vende l'appezzamento in questione alla Società Tigullio per lire 9 milioni 700 mila, elevate poi nel corso delle trattative a lire 11 milioni 700 mila.

Nel 1959 il Senato ebbe occasione di esaminare il disegno di legge n. 216 e, dopo numerose sedute, giunse alla conclusione di richiedere un prezzo più adeguato, relativamente al valore dell'immobile. Premetto che il prezzo di lire 11 milioni e 700 mila aveva incontrato il parere favorevole sia dell'Avvocatura dello Stato sia della Corte dei conti. Comunque il Governo, ottemperando all'invito della Commissione del Senato, stabilì in lire 13 milioni e 700 mila il prezzo al quale avrebbe dato l'assenso. In data 13 gennaio 1960 fu stipulato presso l'Intendenza di finanza di Genova l'atto n. 7209 di repertorio aggiuntivo a quello in data 22 ottobre 1957, n. 7013 di repertorio, con il quale viene stabilito che il prezzo di cessione del compendio è aumentato a lire 13 milioni e 700 mila. Per l'approvazione di tali contratti è stato predisposto il disegno di legge in discussione, in sostituzione del precedente provvedimento, decaduto per la fine della terza legislatura.

Ove si considerino le riparazioni e le varie spese di protezione sopportate dalla Società in questione relativamente alle precarie condizioni (che possono desumersi anche dalle cartine del 1939) in cui si trovavano sia il terreno sia il fabbricato, iniziato ma non ultimato, mi sembra debbano cadere le eventuali obiezioni circa la congruità del prezzo di vendita.

Tenuto conto delle osservazioni del Senato e di quelle dell'allora Sottosegretario di Stato Piola, dei sopralluoghi effettuati, del contratto originale e di tutto l'iter successivo, il Relatore invita la Commissione ad approvare il disegno di legge oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Ho avuto cura di leggere i documenti relativi al problema in esame e ho visto che in realtà quando la Società immobiliare del Tigullio ha fatto la sua offerta, l'ha fatta rivendicando come propria una zona di 413 metri quadrati. Siccome nel 1903 era stata fatta una concessione per 834 metri quadrati, senza delimitazione del territorio, la Società invocava quella concessione. Ma nel 1925 la delimitazione è stata fatta, ed accettata dal commendator Bensa nel 1927; ciò

significa che costoro erano legittimati a riconoscere quella delimitazione, mentre invece la marchesa Pallavicino non era stata legittimata.

A pagina 3 della relazione si legge: « ... ammesso che esistano oggi i presupposti obiettivi che sussistevano nel 1925 per una attuale valida nuova delimitazione, questa potrebbe spiegare effetti traslativi della proprietà di detta fascia di terreno. In tale ipotesi però non potrebbe considerarsi verificata la devoluzione automatica e gratuita al demanio delle sovrastrutture, come per quelle insistenti sul suolo riconosciuto certamente demaniale... ».

Che valore hanno le sovrastrutture? In questo caso il valore è quello del terreno, in quanto l'immobiliare del Tigullio lo acquista per valorizzarlo. E bensì vero che l'intervento da parte del Senato ha fatto aumentare il prezzo convenuto di 2 milioni di lire; ma si tratta di 413 metri quadrati, e non è cosa da poco se consideriamo che il valore dei terreni è aumentato, da allora, in base ad un coefficiente notevole. Mi sembra pertanto che questo contratto non sia molto favorevole alla finanza statale.

Queste le ragioni per cui le perplessità che avevo non sono affatto dileguate, onorevole Relatore, e rimango con tutti i dubbi che è lecito avere in questo caso. Mi sembra inoltre che anche la relazione ministeriale nasconda una sostanziale incertezza che si è tradotta nel disegno che intende liquidare il caso in esame come una vecchia faccenda che è opportuno non trascinare ulteriormente.

LENTI. Il gruppo cui appartengo ha le stesse perplessità e gli stessi dubbi espressi dall'onorevole Angelino. Al fine di poterli esprimere compiutamente chiedo un breve rinvio affinché la Commissione possa assolvere onestamente la propria funzione.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono favorevole al rinvio, ma vorrei brevemente rispondere all'onorevole Angelino.

La questione in esame è una delle più complicate e confuse esistenti presso il Demanio, ma sono favorevole al provvedimento di ratifica, perché in caso contrario, lo Stato avrebbe un danno notevole. Gli impegni infatti sono stati presi ed oggi ci troveremmo ad aver torto in una eventuale lite promossa dall'Immobiliare del Tigullio.

Questo il motivo per il quale sono favorevole, ancorché abbia dei dubbi sul modo in cui è stato stipulato il contratto. In una certa epoca, infatti, nel 1925, essendo risultato che la zona chiesta in acquisto non era stata mai delimitata, vennero condotte operazioni di de-

limitazione e fu redatto verbale di delimitazione per persona diversa dall'effettivo proprietario (come è detto nella relazione), e a tale stipula intervenne un non proprietario non munito di delega. L'atto era quindi privo di valore giuridico. Quanto alla differenza del terreno di cui si discute, essendo una parte del demanio, una in contestazione e una privata, per la parte in dubbio l'Avvocatura dello Stato per due volte ci ha risposto che, non avendo delega chi firmò l'atto, questo non ha valore e pertanto perderemmo un'eventuale lite. Questo per la particella 0.34 del demanio e per l'altra particella di terreno in ordine alla quale perderemmo la causa.

Successivamente, inoltre, abbiamo provveduto a certe opere, quali una diga che permette l'effettiva utilizzazione della zona; la marchesa Pallavicino, infatti, ha potuto — al massimo — elevare un piano, ma non di più perché i marosi erodevano la costruzione. Ora sono stati eseguiti lavori per 40-50 milioni per la costruzione della diga e per un passaggio necessario alla Guardia di finanza per il controllo costiero.

Anche sotto questo profilo, dunque, avendo già affrontato tanti oneri, ci troviamo in difficoltà, malgrado i passi fatti dall'intendenza di finanza e dal Demanio.

In conclusione, sono favorevole al rinvio: tuttavia non vorrei che si rimanesse in questa complicata situazione. In realtà la pratica contiene una serie di leggerezze, ma non atti di disonestà.

Ho avuto cura di procurarmi al Senato i resoconti delle sette sedute di Commissione in cui si discusse di tutti i valori e della zona; ed infine la Commissione, all'unanimità, giunse alla soluzione che prospettiamo e la vendita non fu ratificata, in quanto non si poteva trasformare l'atto senza la stipula di un nuovo contratto. Nel frattempo si chiuse la terza legislatura e l'*iter* si interruppe.

I verbali della Commissione del Senato sono ben sette, come ho detto, e vi sono stati due sopralluoghi. Può dunque affermarsi che la vicenda è stata seguita con accuratezza e, alla fine, si è giunti alla conclusione prospettata dal disegno.

PRESIDENTE. Onorevole Lenti, insiste per il rinvio? Ormai mi sembra superfluo.

LENTI. Chiedo un rinvio fino a mercoledì prossimo, ritenendo che un così breve tempo non possa compromettere la situazione.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sarei comunque dell'avviso che il rinvio non debba oltrepassare i termini della settimana ventura.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Nuova misura della tassa sui marmi escavati nel territorio dei comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema (2290); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Malfatti Francesco e Paolicchi: Modificazioni alla legge 21 agosto 1950, n. 793, relativa alla tassa sui marmi escavati nel territorio dei comuni di Pietrasanta, Seravezza, Stazzema (1711).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Nuova misura della tassa sui marmi escavati nel territorio dei comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema » (2290) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Malfatti Francesco e Paolicchi: « Modificazioni alla legge 21 agosto 1950, n. 793, relativa alla tassa sui marmi escavati nel territorio dei comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema » (1711).

Il Relatore, onorevole Scricciolo, ha facoltà di svolgere la relazione.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Con il regio decreto 11 gennaio 1923, n. 192, fu data facoltà ai comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema di applicare una tassa sui marmi escavati nel territorio rispettivo fino ai limiti stabiliti da una tariffa articolata in quattro punti. Il provvedimento era da considerarsi *sui generis*, in quanto configurava la tariffa sotto il profilo di una tassa da pagare come corrispettivo di un servizio che i comuni citati rendevano alle imprese marmifere locali, occupandosi della manutenzione delle strade. Detta tariffa venne aggiornata successivamente, con legge 21 agosto 1950, n. 793, che stabiliva anche una complessa articolazione dei limiti massimi.

Tuttavia, per il sopraggiungere dei mutamenti di valore monetario, i comuni interessati hanno in seguito provveduto a sovrainporre alla tariffa del 1950 le supercontribuzioni previste dall'articolo 332 della legge comunale e provinciale. Ciò ha dato origine a molte contestazioni da parte delle società escavatrici del marmo dinanzi, prima, alla giurisdizione amministrativa e poi a quella ordinaria, sotto il profilo della violazione del diritto, così come in modo particolare ha asserito la società Henraux di Querceta. Tali contestazioni in sede amministrativa e giudiziaria hanno trovato pacifica composizione. Però, ad

evitare che ulteriori vertenze e complicazioni possano sorgere, si rende necessario promuovere una nuova normativa che, analogamente a quanto fatto con la legge 21 agosto 1950, n. 793, tenendo conto della caduta del valore della moneta, stabilisca nuove tariffe circa l'applicazione della tassa sui marmi.

Propongo alla Commissione di assumere come testo base il disegno di legge n. 2290 che sostituisce l'articolo 1 della legge 21 agosto 1950, n. 793, mediante criteri più ampiamente articolati e secondo una tariffa che ha raccolto il perfetto assenso dei comuni interessati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MALFATTI FRANCESCO. Vorrei sollevare una questione di metodo in ordine al fatto che ancora una volta l'iniziativa parlamentare viene frustrata. La proposta di legge di cui sono presentatore, insieme con il deputato Paolicchi, data dal 9 ottobre 1964. Il disegno di legge, presentato molto più recentemente, è stato subito portato in discussione. Il Ministro delle finanze, inoltre, recepisce in modo meccanico la situazione di fatto desunta dalla tabella contenuta nella nostra proposta di legge.

Orbene, noi stessi, anche se tardivamente, ci siamo resi conto di aver seguito pedissequamente le iniziative già prese in materia. La tassa istituita nel 1923 e poi adeguata nel 1950 e nel 1965, risponde ad ovvi motivi; si tratta di una tassa a cifra fissa, ed è pertanto naturale che vada incontro allo svilimento della moneta. Di conseguenza, di tanto in tanto è necessario provvedere ad un adeguamento della tariffa. Non è escluso che in avvenire il collega Paolicchi ed io ci si faccia promotori di una proposta di riforma del provvedimento stesso che viene ora discusso.

Poiché la tariffa è fissata a peso, è assurdo che un marmo molto pregiato paghi una cifra simile a quella pagata da un marmo molto meno pregiato. In origine tale eguaglianza era un tempo motivata dalle condizioni delle strade; il trasporto del marmo infatti avveniva con i buoi; pertanto il peso del marmo (la cui unità di misura era la tonnellata) era l'elemento più rilevante, ed una tonnellata di marmo pregiato è ovviamente equivalente ad una tonnellata di marmo non pregiato. Ma la situazione da allora è notevolmente cambiata: il trasporto avviene ora con i camion. Sarà un giorno necessario provvedere ad una riforma che adegui la tariffa ai valori del marmo piuttosto che al suo peso.

Per ciò che riguarda il merito, visto che il Relatore assume come testo base il disegno

di legge e non la proposta di iniziativa parlamentare, mi dichiaro contrario, soprattutto considerando che il Ministro delle finanze, come ho già detto, recepisce puramente la situazione di fatto. Il disegno di legge, inoltre, non prevede alcun parametro da applicarsi in caso di prevedibili slittamenti di valore della moneta. Infatti, se si osserva la tabella a pagina 3, si constata che la tariffa del 1950 è di 180 lire. Siccome poi è stata data facoltà di applicare supercontributi fino al 100 per cento, i comuni li hanno applicati al 100 per cento. Il mutamento di valore della lira è qui espresso, ma esso non viene recepito nel disegno di legge malgrado tutti i sintomi congiunturali che lasciano prevedere che la tendenza alla svalutazione monetaria continui.

Se assumiamo come testo di discussione e di votazione il disegno di legge, dobbiamo renderci conto che il parametro giudicato necessario dallo stesso relatore scompare dal testo. La proposta di legge da noi presentata ne tiene invece conto tanto è vero che, invece che a 360 lire, portiamo la misura della tassa a 440 lire.

E non si tratta ancora di rivalutazione totale, giacché la formulazione della proposta è stata preceduta da lunghe discussioni e abbiamo dovuto tener conto delle osservazioni del Distretto minerario di Carrara. Si tratta di differenze lievi: 43, 64, 80. La differenza fra le ultime due cifre è esigua per quel che riguarda le entrate comunali.

Su queste tariffe si sono espressi l'amministrazione comunale, il distretto minerario di Carrara e la prefettura di Lucca, che ha approvato la delibera del consiglio comunale conforme a quanto aveva proposto il distretto minerario di Carrara.

Non si riesce a capire, invece, dalla relazione ministeriale come mai il Ministero sia giunto alla formulazione delle tariffe.

Infine è importante rilevare che è vero, come diceva il relatore, che la supercontribuzione ha dato luogo a vertenze, ma è anche vero che le vertenze sono state abbandonate e le supercontribuzioni sono invece continuate. La relazione non fa cenno a questo aspetto della questione forse perché non esiste da parte del Governo possibilità di supercontribuzioni.

Si dice all'articolo unico del disegno di legge che la tariffa massima non è suscettibile di aumento per qualsiasi titolo. Noi, nell'articolo 2 della proposta di legge diciamo invece: « È riconosciuta efficacia agli aumenti della tassa sui marmi disposti dai comuni di Pietra-

santa, Seravezza e Stazzema anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge » perché non ci sembra opportuno riaprire i termini della questione. Ho già ricordato nella relazione il caso della vertenza della società Henraux, che è una concessionaria della mia provincia; c'è poi il caso della Montecatini, ma non so se quest'ultimo fosse basato su analoghi argomenti.

In conclusione, per quanto ho esposto insisto sulla mia proposta di legge.

ANGELINO PAOLO. Penso sarebbe interessante conoscere il gettito di questo contributo, che in realtà non è né un'imposta né un contributo, ma un tributo anomalo come quelli che i comuni hanno applicato nel dopoguerra.

Se consentiamo la denominazione di tassa, questa dovrebbe corrispondere ad un servizio e dovremmo conoscere il corrispettivo ed il costo del servizio, perché oggi i costi sono di gran lunga superiori a quelli che potevano essere un tempo.

Non si sa quale sia il gettito per ciascun comune; invece sarebbe molto interessante saperlo perché vedremmo che la rivalutazione dal 7,50 del 1923 al tariffa di oggi potrebbe rivelarsi irrisoria, in relazione ai costi industriali, specialmente della sistemazione e pavimentazione stradale.

Oggi il criterio di rivalutazione dovrebbe esprimersi in circa 200 volte e mi pare che nella fase di una nuova iniziativa, sia parlamentare che governativa, questo elemento avrebbe dovuto essere preso in considerazione, perché in effetti la supercontribuzione su un tributo di questo genere non so quanto sia difendibile e sostenibile.

Comprendo le necessità dei comuni e voterò il provvedimento a loro più favorevole, ma in una prossima ripresentazione della questione vorrei che il gettito fosse rapportato alla spesa corrispettiva del servizio, in quanto i camion carichi di duecento quintali di peso rappresentano una forte componente nell'aggravamento di costi di manutenzione stradale.

BUZZETTI. Sono favorevole al provvedimento, che sembra corrispondere all'esigenza di determinate zone che creano per i comuni problemi notevoli, e suggerisco che, con gli sviluppi successivi all'entrata in vigore di questa legge, si cerchi di aggiornare ed estendere il provvedimento ad altri comuni e ad altre zone che presentino analoghi problemi per la lavorazione dei graniti o della serpentina.

Vi sono intere vallate in cui non si riesce a mantenere le strade in buono stato; molte

strade debbono essere rifatte in breve tempo e con particolari criteri per permettere il transito dei massi, che sono di notevoli dimensioni. Entrando nel merito della discussione, mi permetterò di proporre l'estensione del provvedimento ad altri tipi di materiale e ad altri comuni che si trovano nelle identiche situazioni.

NICOLETTO. Desidero preannunciare un emendamento inteso ad aggiungere, dopo le parole: « ...Pietrasanta, Seravezza, Stazzema », le parole: « e Botticino ».

A Botticino, in provincia di Brescia, vengono scavati i marmi più richiesti sul mercato internazionale, per una cifra di affari che si aggira attorno ai tre miliardi di lire, mentre il Comune non introita una sola lira. Le strade sono rovinate, le case danneggiate; Botticino, che ospita una cospicua ricchezza è uno dei paesi più arretrati. L'amministrazione comunale ha cercato di fare miracoli, ma si è indebitata a tal punto da non poter più provvedere a nulla.

Nel 1927, inoltre, una sola impresa ebbe il monopolio di tutto il marmo per cinque anni. Nel 1932 tale monopolio fu esteso a trent'anni: per tre giorni la popolazione di Botticino manifestò la sua contrarietà scendendo in strada. Nel 1962 il monopolio fu esteso per altri venti anni. Trattandosi di un monopolio, con pratiche restrittive della produzione, non viene scavata nemmeno la quantità che realmente viene richiesta dal mercato interno ed estero.

Il mio emendamento trova giustificazione nelle necessità dell'amministrazione locale, che deve far fronte a numerose esigenze. Basterebbero circa sei milioni di lire all'anno, perché il comune sia in grado di affrontare i suoi problemi.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non posso non condividere le ragioni esposte per l'estensione della norma contenuta nel provvedimento in discussione ad altri comuni. Tuttavia, ritengo che si tratti di un tema di carattere ancor più generale. In definitiva, i comuni considerati hanno costituito una eccezione nell'ambito di comuni, sede e fonte di estrazioni minerarie. Le estrazioni minerarie, sia pure limitate a materiale da costruzione, o pregiato, in Italia riguardano molti altri comuni, oltre Botticino. Si tratta di un tema nuovo che viene sottoposto all'esame del Ministero competente. O si è in grado di dare una risposta soddisfacente per tutti (e in questo caso sono necessari molti studi), oppure si deve per il momento andare avanti nel solco della tradizione già recepita.

Il provvedimento in esame potrebbe anche essere rinviato, mentre il Ministero competente esperirà indagini sul posto. In genere, le quote variano e debbono essere valutate non soltanto in rapporto alle finanze dei comuni ma anche nei riflessi sulla economicità dell'imposta. Potremmo trovarci di fronte a materiali in cui il margine di tassabilità coincide con un aumento dei costi tale da portare i prezzi dei prodotti al di sopra dei prezzi marginali del mercato di prodotti analoghi.

Accogliendo senza un preventivo accurato esame la richiesta presentata, si potrebbe determinare una situazione di settore con un tale appesantimento della economia che, anziché benefici per il comune, provocherebbe malefici per tutti, lavoratori compresi. Pertanto, la delicatezza dell'argomento mi impedisce di accogliere l'emendamento presentato, senza aver provveduto prima ad una doverosa ed accurata indagine.

PRESIDENTE. Il tipo di discussione che stiamo svolgendo mi richiama per analogia quello relativo all'imposta generale sull'entrata, che aveva un tempo una strutturazione diversa. Quando, infatti, nel 1950 la proposta di legge tornò in questa Commissione per la proroga delle facilitazioni, io, che ne ero relatore, feci in modo che le facilitazioni fossero estese a tutto l'arco alpino.

Ma in questo caso, se questa tassa viene istituita oltre che nei confronti dei tre comuni considerati, anche per Botticino e per gli altri comuni che si trovano in analoghe situazioni dobbiamo attentamente considerare i riflessi economici. I balzelli che noi stabiliamo, infatti, si ripercuoteranno anche sui costi; siamo in un periodo in cui è in corso una politica di incentivi per l'edilizia, se contemporaneamente variamo provvedimenti i cui effetti sono quelli del rialzo dei costi dei materiali da costruzione ci troveremo di fronte a risultati contrastanti.

NICOLETTO. Circa la preoccupazione del rialzo dei costi di produzione, desidero ripetere che, per quanto riguarda Botticino, la zona marmifera, a causa del monopolio ivi esistente, è sfruttata solo per un decimo delle capacità produttive.

PRESIDENTE. Onde giungere ad una chiarificazione della situazione, al fine di evitare il crearsi di discriminazioni economiche, ritengo opportuno, accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, rinviare il seguito della discussione ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Spezzano e Pugliese: Autorizzazione alla vendita di un fondo demaniale sito in Crotona all'ospedale civile San Giovanni di Dio di Crotona. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2251).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei senatori Spezzano e Pugliese: « Autorizzazione alla vendita di un fondo demaniale sito in Crotona all'ospedale civile " S. Giovanni di Dio " di Crotona », approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Scricciolo, ha facoltà di svolgere la relazione.

SCRICCIOLO, Relatore. L'ospedale San Giovanni di Dio di Crotona ha chiesto di acquistare il terreno demaniale sito nella città e facente parte del fondo Pignera, contraddistinto nel catasto al foglio 45, porzione della particella n. 2 e porzione della particella n. 98, pari a 22 mila 500 metri quadrati.

Detto terreno dovrà servire alla costruzione di una nuova sede dell'ospedale, capace di ospitare 140 letti che, uniti ai 140 del vecchio edificio, farebbero salire l'indice percentuale dei letti all'1,4 per cento della popolazione. Tale indice è sempre troppo basso, poiché in teoria dovrebbe essere del 6 per cento circa.

Tenendo conto tuttavia della buona volontà dell'amministrazione ospedaliera e dell'esigenza di dotare Crotona di una nuova sede per il suo ospedale, è stata presentata la presente proposta di legge che si raccomanda per l'approvazione a questa Commissione.

Detta proposta, avendo già avuto il consenso dell'altro ramo del Parlamento, permetterà, se questa Commissione esprimerà voto favorevole, una più rapida attuazione dei progetti relativi all'ospedale di Crotona.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere, per il prezzo unitario di lire 4.500 il metro quadrato e per il totale di lire

101.475.000, all'Ospedale civile « San Giovanni di Dio » di Crotona il terreno demaniale sito in Crotona, facente parte del fondo Pignera e contraddistinto nel catasto terreni di detto Comune al foglio 45, porzione della particella n. 2 e porzione della particella n. 98, della superficie complessiva di metri quadrati 22.500, confinante a nord-ovest con la restante particella n. 2, a sud-ovest con la restante particella n. 98 e ad est con la particella n. 4 dello stesso foglio.

(È approvato).

ART. 2.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo atto di vendita.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Magliano Terenzio: Riapertura dei termini di cui all'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, per la ricognizione straordinaria e la nuova valutazione dei beni patrimoniali dei comuni e delle provincie. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2149).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del senatore Magliano Terenzio: « Riapertura dei termini di cui all'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, per la ricognizione straordinaria e la nuova valutazione dei beni patrimoniali dei Comuni e delle Provincie » approvata dalla V Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Bassi ha facoltà di svolgere la relazione.

BASSI, *Relatore*. Ricordo che tutti i membri della Commissione sono stati d'accordo nel chiedere il trasferimento in sede legislativa di questa proposta di legge con la quale si chiede una proroga del termine, fissato in 3 anni con la legge n. 1014, per la ricognizione straordinaria e la nuova valutazione dei beni patrimoniali dei comuni e delle provincie.

Ora raccomando alla Commissione una rapida approvazione della proposta stessa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

« Il termine per gli adempimenti di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è riaperto fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Il termine per gli adempimenti previsti al secondo comma dello stesso articolo è di mesi sei dalla comunicazione dell'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa della deliberazione relativa alla nuova valutazione ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (1082-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato », approvato dalla V Commissione permanente della Camera dei Deputati nella seduta del 7 ottobre 1964 e modificato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 20 maggio 1965.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire il Relatore onorevole Francesco Napolitano.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Il disegno di legge è stato già approvato in sede legislativa dalla nostra Commissione e poiché l'emendamento del Senato è soltanto formale, in quanto la deroga alla legge 27 febbraio doveva essere esplicita, trattandosi di materia inerente alla contabilità dello Stato, io non posso che raccomandare alla Commissione di approvare il disegno di legge con l'emendamento apportato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 35 milioni an-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1965

nui, si farà fronte con gli stanziamenti del capitolo 44 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1963-64 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 35 milioni annui, si farà fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con gli stanziamenti del capitolo 44 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1963-64 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Zanibelli ed altri: Proroga dei benefici previsti dall'articolo 8, 1° comma, della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, per le imprese artigiane, le piccole industrie, le imprese alberghiere e di trasporto (2440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Zanibelli: Proroga dei benefici previsti dall'articolo 8, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni e integrazioni, per le imprese artigiane, le piccole industrie, le imprese alberghiere e di trasporto ».

LAFORGIA, *Relatore*. Chiedo il rinvio della discussione non essendoci pervenuti tutti i pareri.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro » (2301):

Presenti	31
Votanti	23
Astenuti	8
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Estensione della competenza territoriale del credito fondiario sardo a tutto il territorio della Repubblica italiana » (2302):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge di iniziativa dei senatori Spezzano e Pugliese: « Autorizzazione alla vendita di un fondo demaniale sito in Crotone all'ospedale civile " San Giovanni di Dio " di Crotone » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2251).

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge di iniziativa del senatore Magliano Terenzio: « Riapertura dei termini di cui all'articolo 26 della legge 16 dicembre 1960, n. 1014, per la ricognizione straordinaria e la nuova valutazione dei beni patrimoniali dei comuni e delle province » (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2149):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1965

Disegno di legge: « Trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*). (1082-B):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino, Azzaro, Bassi, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Laforgia, La Penna, Lenti, Longoni, Loreti, Malfatti Francesco, Matarrese, Minasi, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Quaranta, Raffaelli, Russo Vincenzo, Salvi, Scricciolo,

Silvestri, Soliano, Tambroni, Turnaturi, Vespignani e Vicentini.

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 2301:

Carocci, Lenti, Malfatti Francesco, Matarrese, Nicoletto, Raffaelli, Soliano, Vespignani.

È in congedo:

Pella.

La seduta termina alle 19,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI